

**L. 11-8-2003 n. 228**

**Misure contro la tratta di persone.**

Publicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2003, n. 195.

---

**Art. 12.** *Fondo per le misure anti-tratta.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del *decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* del medesimo articolo.
4. All'articolo 80, comma 17, lettera *m*), della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle somme stanziare dall'articolo 18».
5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, è abrogato.

**Art. 13.** *Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale.*

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-*bis* del *decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82*, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 286 del 1998*
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio <sup>(11)</sup>.

---

#### NOTE

(11) Il programma di assistenza di cui al presente articolo è stato definito con *D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237*.